

La complessiva ricostruzione della vicenda compiuta dal c.t.u. appare condivisibile ed esaustiva, sicché deve ritenersi in questa sede integralmente richiamato il contenuto della relazione peritale depositata in data 9.12.2008.

Relativamente alle osservazioni critiche formulate dalle parti alla c.t.u., va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui *“il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive”* (v. ex multis, Cass. 3.11.2009 n.10123; Cass. 9.1.2009 n.282; Cass. 3.4.2007 n.8355, Cass. 13.9.2000 n.12080).

La Banca Popolare Friuladria s.p.a. deve pertanto essere condannata a pagare all’ _____ la complessiva somma di euro 27.587,50 (euro 18.000 + euro 8285,60 + euro 1179,52 + euro 122,38) oltre agli interessi legali dal 23.10.2006 al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della Banca convenuta.

Eguualmente, gli oneri di consulenza vanno definitivamente posti a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Banca Popolare Friuladria s.p.a. a pagare a la somma di euro 27.587,50 oltre agli interessi legali dal 23.10.2006 al saldo;

2. condanna la Banca Popolare Friuladria s.p.a. a pagare a le spese di lite che liquida in complessivi euro 8348 di cui euro 348 per anticipazioni


3. pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Pordenone, il 7.12.2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Daniela CIANCIO

Il Giudice

(dr.ssa Giovanna Mullig)



F-9 GEN. 2013



Deposito in Cancelleria del Tribunale
Pordenone

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F3
dott.ssa Daniela CIANCIO